



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144;

VISTO il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell’anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell’interno e della salute il 25 agosto 2021;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 1, del citato decreto legge che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, uno specifico fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sede di seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali dell’anno 2021;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 4 dispone che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di riparto del Fondo, a favore dei comuni interessati alle predette consultazioni elettorali;

CONSIDERATO, infine, che, ai sensi del successivo articolo 6 del decreto legge 117 del 2021, il citato Fondo trova copertura finanziaria mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021;

DECRETA

Articolo 1 (Riparto del Fondo)

1. Il Fondo istituito dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 17 agosto 2021, n. 117, nella misura complessiva di euro 11.438.910 per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sede di seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali dell’anno 2021 è ripartito a favore dei comuni in base ai criteri specificati nell’allegato 1 “nota metodologica”, secondo gli importi indicati nell’allegato 2 “riparto del fondo”.
2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2021

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Franco

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese